Legge regionale 08 marzo 2000, n.21

Modifiche alla Legge Regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della Legge 5.1.1994, n. 36 . Disposizioni in materia di risorse idriche).

ARTICOLO UNICO

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 e' cosi' sostituito:

"3. Le funzioni di controllo attengono:

a) alla verifica della conformita' del programma degli interventi e del piano economico finanziario e delle loro varianti con gli obiettivi e le priorita' stabilite dalla Regione e con la normativa vigente in materia di risorse idriche e tutela ambientale; a tale scopo l'Autorita' di Ambito trasmette alla Giunta Regionale gli schemi del programma degli interventi e del piano economico finanziario, quali risultano approvati dopo le consultazioni; entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale, esercita il controllo di cui alla presente lettera; decorso tale termine il controllo viene dato per effettuato senza rilievi; in caso di non conformita' la Giunta regionale, prescrivendo le modifiche necessarie da apportare, puo' disporne il rinvio all'Autorita' di Ambito, che entro 10 giorni dal ricevimento deve comunicare l'accoglimento delle suddette modifiche e provvedere, nei successivi 30 giorni, al recepimento delle stesse oppure deve fornire le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle modifiche prescritte, la Giunta regionale puo' accogliere le controdeduzioni fornite dall'Autorita' di Ambito, oppure provvedere direttamente, in sostituzione di essa, ad apportare le modifiche prescritte;
b) alla ricognizione, da effettuarsi con cadenza annuale, dello stato d'attuazione del programma degli interventi con particolare riferimento al rispetto dei termini d'esecuzione degli interventi programmati e al raggiungimento degli obiettivi attesi;
c) al controllo comparativo delle prestazioni dei Gestori nei vari Ambiti Territoriali Ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti."

2. Il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 e' cosi' sostituito:

"5. Ai fini dell'espletamento delle predette funzioni, gli organi della Regione, nell'ambito delle proprie competenze,

provvedono:

a) a fissare, con atto amministrativo, gli standard comuni a tutte le Autorita' di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attivita' del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;

b) a concorrere all'attivita' di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'Autorita' di Ambito e dai soggetti gestori medesimi;

c) a svolgere le attivita' ispettive e di verifica, anche su richiesta del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse di cui all'art. 21 della L.36/94."

3. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 e' cosi' sostituito:

"6. La Regione promuove periodicamente, con cadenza almeno annuale, apposite conferenze di servizi tra i presidenti delle Autorita' di Ambito e, in relazione alle loro competenze, delle Province e delle Autorita' di Bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatorie e l'azione amministrativa nei vari Ambiti Territoriali Ottimali."